

Allegato "A" al Numero 23629 di Raccolta

## TITOLO I

### Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "ACOS ENERGIA S.P.A."

Art. 2

La Società ha sede in Comune di Novi Ligure.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di:

a) commercializzazione all'ingrosso di gas naturale, comprendente tre comparti:

importazione, che comprende le operazioni di approvvigionamento all'estero di gas naturale attraverso gasdotti o terminali di Gnl in qualità di cliente grossista;

esportazione, che comprende le operazioni di vendita a clienti esteri (grossisti o finali) di gas naturale di produzione interna, ovvero di provenienza estera e transitato attraverso il sistema nazionale del gas;

---

operazioni di cliente grossista, svolte sia mediante l'utilizzo delle reti di gasdotti, che includono l'approvvigionamento di gas all'interno (sia di produzione nazionale, che nazionalizzato a seguito dell'importazione), e la rivendita di gas non a clienti finali, sia senza l'utilizzo delle reti di gasdotti;

b) vendita del gas naturale ai clienti finali, comprendente le operazioni di approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali;

c) c.d. servizi alle imprese del gas naturale, comprendenti le operazioni svolte dalle imprese del gas naturale a favore di altre imprese del gas naturale nel rispetto dei vincoli di separazione societaria imposti alle imprese di vendita del gas naturale dall'art. 21 del D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164;

d) coltivazione di gas, ovvero l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

e) commercializzazione e vendita di GPL e di altri gas e prodotti energetici.

La società ha inoltre per oggetto le attività di:

f) produzione e distribuzione di energia termica, mediante utilizzazione di vettori energetici anche diversi dal metano;

g) realizzazione e/o gestione di reti di teleriscaldamento;

h) realizzazione e/o gestione di centrali termiche ed impianti di condizionamento;

i) acquisto, commercializzazione e vendita di energia elettrica;

j) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico;

k) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, nel settore idrico ed ambientale;

- l) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- m) direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- n) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i settori energetico, idrico e di tutela ambientale;
- o) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti tecnologiche;
- p) fornitura di consulenza, assistenza e di prodotti software nel settore della ingegneria delle reti tecnologiche;
- q) attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzata allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto dal D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164 e dalle norme collegate in materia di disciplina dell'attività di vendita di gas naturale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni commerciali e contrattualistiche di vettoriamento; conduzione e partecipazione a gare; promozione del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; accertamento della sicurezza degli impianti; compravendita di energia in genere e di prestazione di servizi in genere nel settore energetico a favore di soggetti pubblici e privati.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione di credito, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario.

La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del D.L. 23 luglio 1996 n. 415) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all'art. 106 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385).

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni**

#### **Art. 5**

Il Capitale sociale è di EURO 150.000,00 (Euro centocinquantamila virgola zero zero), diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie da nominali EURO 1 (uno) cadauna, aventi tutte parità di diritti. L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, può valutare l'opportunità di emettere categorie di azioni con diritti diversi, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge.

#### **Art. 6**

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto specificato all'Art. 5, comma 2.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri Sociali.

I certificati azionari portano la firma di un amministratore.

#### Art. 7

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo Amministrativo salvo il diritto medesimo di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

Eventuali finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dell'assemblea

#### Art. 8

Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 Codice Civile, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

#### Art. 9

La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e con le modalità di cui agli articoli 2410 e seguenti Codice Civile.

#### Art. 10

Le azioni, salvo quanto previsto all'art. 11, sono liberamente trasferibili tra i soci.

---

In caso di cessione di tutte o parte delle azioni a favore di terzi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto, da esercitarsi entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione che il socio cedente effettuerà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o altro mezzo idoneo a conferire alla comunicazione certezza della data di recapito, con l'indicazione del corrispettivo richiesto, delle condizioni e dei termini della cessione.

La prelazione deve essere esercitata per tutte le azioni offerte in cessione; nel caso più soci intendano esercitare la prelazione, le azioni in cessione saranno tra loro suddivise in proporzione a quelle da ciascuno già possedute.

#### Art. 11

Le azioni con prestazioni accessorie ex art. 2345 cod. civ. obbligano il titolare, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di costituzione della società, a svolgere a favore della società le seguenti attività:

attività di assistenza e consulenza nella gestione del c.d. "ciclo clienti", comprendenti le attività di sportello, lettura contatori, call center;

studio ed elaborazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare per il raggiungimento e mantenimento dei livelli di qualità dei servizi di vendita del gas prescritti dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 47/2000;

gestione finanziaria ed amministrativa dei contratti con l'utenza, elaborazione informatizzata dei dati, fatturazione e gestione della contabilità;

consulenza nel reperimento di fonti di finanziamento connesse con l'esercizio dell'attività di vendita del gas, dell'energia elettrica e, in generale, dei prodotti energetici;

gestione del personale, addestramento, aggiornamento e riqualificazione del personale;

consulenza legale interna;

esecuzione dei c.d. servizi comuni come definiti all'art. 5 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 311/01

fornitura di gas all'ingrosso al fine della vendita ai clienti finali.

L'esecuzione delle suddette prestazioni accessorie avverrà sulla base di esplicita richiesta da parte della società e delle esigenze da questa manifestate.

In relazione a tali richieste, il socio obbligato predispone un progetto/programma di esecuzione delle prestazioni, evidenziando gli obiettivi da conseguire, le attività e risorse necessarie, le modalità ed i tempi di realizzazione del progetto/programma, il corrispettivo al quale esso si obbliga a realizzare il progetto/programma. A tale ultimo riguardo, la società potrà esperire le opportune ricerche di mercato per verificare la convenienza dell'offerta: qualora da tale ricerca risultassero delle offerte più convenienti rispetto a quella quotata dal socio obbligato nel progetto/programma, la società potrà richiedere al socio di allineare la propria offerta con quella migliore di mercato; in difetto di allineamento, la società potrà affidare l'esecuzione delle prestazioni indicate nel progetto/programma al soggetto che ha formulato l'offerta migliore.

Il trasferimento delle azioni gravate da prestazioni accessorie, per tutta la durata degli obblighi oggetto delle prestazioni, è subordinato al preventivo consenso dell'Organo Amministrativo della società.

Conseguentemente, in caso di trasferimento della proprietà delle azioni gravate da prestazioni accessorie, il socio dovrà darne preventiva comunicazione

scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o altro mezzo idoneo a conferire alla comunicazione certezza della data di recapito, all'Organo Amministrativo, indicando: prezzo di cessione, modalità di pagamento, nominativo/ragione sociale del terzo acquirente, se già individuato.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio cedente l'eventuale diniego al trasferimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cessione sopra indicata.

Il diniego dovrà essere motivato. In assenza di diniego entro il termine predetto, le azioni potranno essere liberamente cedute, fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci, come previsto al precedente articolo 10.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 2345 cod. civ.

### **TITOLO III**

#### **Assemblea**

Art. 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 13

L'assemblea sia essa ordinaria, sia straordinaria, deve essere convocata a cura dell'Amministratore Unico ovvero in caso di Organo Collegiale dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, in caso assenza o impedimento del primo. La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale purché in



Italia.

In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inerzia, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

E' consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

L'assemblea viene convocata, a scelta, mediante:

- avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata AR almeno otto giorni prima dell'assemblea;
- pubblicazione dell'avviso, quindici giorni prima dell'assemblea, sul quotidiano nazionale "La Stampa";
- avviso comunicato tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'assemblea, agli indirizzi e-mail dei soci, o Posta Elettronica Certificata.

In questo caso si rende opportuna una comunicazione, da parte di ciascun socio, di avvenuto ricevimento del messaggio e-mail inviato dalla società.

Sono fatti salvi i diversi termini e/o le diverse modalità di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino la maggioranza dei com-

---

ponenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore, comunque, a centottanta giorni dalla sopraddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. In questo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella propria relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione. L'Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno l'Organo Amministrativo e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge. L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria verrà altresì convocata a richiesta di tanti soci che rappresentino le percentuali minime previste dalla normativa applicabile.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76 % del capitale sociale in materia di modifica dello statuto sociale .

Art. 16

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel

libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea stessa, e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le certificazioni previste dalla normativa vigente presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Se indicato nell'avviso di convocazione, il voto può essere espresso per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

#### Art. 17

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alla stessa.

#### Art. 18

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea, su designazione dell'assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario o dal Notaio in caso di Assemblea Straordinaria.

---

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **TITOLO IV**

##### **Amministrazione - Nomina - Poteri**

###### **Art. 19**

La società è amministrata, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi. L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea Ordinaria, con le maggioranze previste dalla Legge.

Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato, ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

Qualora sussistano i presupposti di cui al 2° comma, per la nomina di un organo collegiale, ai fini dell'elezione, ogni socio titolare di azioni della Società può presentare o concorrere a presentare in assemblea una sola lista di candidati; ciascuna delle liste presentate non potrà essere composta da un numero di candidati superiore a quello degli amministratori da eleggere. Ogni socio titolare di azioni della società può votare una sola lista e ciascuna azione dà diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati facenti parti della lista votata. A ciascuna delle liste non potranno competere più di quattro quinti degli eletti.

Saranno eletti membri del Consiglio d'Amministrazione i candidati che, in

ciascuna delle liste di candidati presentate, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui non fosse presentata alcuna lista di candidati o ne fosse presentata una sola, il Consiglio d'Amministrazione sarà eletto secondo le norme del codice civile ma nel rispetto del principio di una proporzionale (con arrotondamento crescente) rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 codice civile.

Nel caso in cui cessassero, per qualunque causa ivi inclusa la revoca, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione tra i non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati, in via decrescente, sulla base del numero delle preferenze ricevute.

In caso di (i) incapacienza di candidati non eletti nella lista da cui procedere alla cooptazione (anche conseguente alla mancata accettazione dell'incarico da parte dei precedenti non eletti), (ii) di presentazione di una sola lista, (iii) di mancata presentazione di liste, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione senza vincolo di lista, ma facendo propria – nei casi sub (i) e (ii) sopra - la designazione compiuta da parte del socio che ha presentato la lista o a indicare, nell'unica lista presentata o nella lista presentata da più soci, la candidatura dell'amministratore cessato. Nel caso sub (iii) la cooptazione avverrà, senza vincolo di lista, ad opera del Consiglio di Amministrazione ma

---

nel rispetto di una proporzionale rappresentanza (con arrotondamento crescente) delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti o nel caso di mancata presentazione di liste, si provvederà alla nomina con le maggioranze di legge senza vincolo di lista ma, comunque, nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza (con arrotondamento crescente) delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.

#### Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

#### Art. 21

In caso di sussistenza dell'organo amministrativo collegiale, il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato; in loro assenza o impedimento presiede

l'adunanza il Consigliere più anziano di età.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, fax o telegramma, ovvero per il tramite di posta elettronica certificata od ordinaria con riscontro della ricezione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite fax o telegramma, ovvero per il tramite di posta elettronica certificata od ordinaria con riscontro della ricezione.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci agli effetti dell'articolo 2405 codice civile.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere o visionare documenti e che sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o anche al di fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio

---

stesso.

In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### Art. 23

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

#### Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, ad un componente del Consiglio di Amministrazione, che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:

- approvazione degli indirizzi strategici, dei piani di investimento e di quelli di assunzione di personale;
- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a € 300.000,00 (trecentomila/00) per singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso



qualsiasi forma;

- le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singolo atto;
- compravendite e permutate di beni immobili;
- assunzione di mutui.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente, se nominato, in caso di sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega, disgiuntamente gli uni dagli altri.

I legali rappresentanti (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice-Presidente, se nominato Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della delega) potranno, con firma singola, rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi e revocarle.

Art. 25

All'Organo amministrativo, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, per l'espletamento dell'incarico, un compenso annuo la cui entità, fissata nell'atto costitutivo o dall'assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Se nominato, il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

Resta salva la possibilità di remunerare l'amministratore investito di partico-

---

lari cariche a norma dell'art. 2389, 2° comma, codice civile.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.

Nessun trattamento di fine mandato potrà essere accordato all'organo amministrativo.

Art. 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Ordinaria, che determina anche i compensi spettanti ai Sindaci.

Il Collegio Sindacale svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

## **TITOLO VI**

### **Bilanci ed utili**

Art. 27

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

Art. 28

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento e liquidazione della Società**

Art. 29

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione e nominerà, con le procedure previste dall'articolo 2487 Codice Civile uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30

Hanno inderogabilmente diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, i

---

soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso, il cui valore verrà determinato con i criteri di cui agli articoli 2437 ter e quater Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novante giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Art. 31

Le eventuali controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società, e quelle promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte

da un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Ales-

sandria che dovrà provvedere alla sua nomina entro trenta giorni dalla richiesta, fatta dalla parte interessata.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Alessandria.

L'arbitro, dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e seguenti del c.p.c.

L'arbitro, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti; se tale soggetto non provvede, le spese saranno a carico della parte soccombente.

L'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La Società potrà invece ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito ricorrendo all'apposita Camera Conciliativa esistente presso l'Ente territorialmente competente.

ART. 32

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti.

F.to EMANUELE PIAZZA

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio

